

di **PAOLA PIAZZOLA**

Agente mono o plurimandatario, quali sono le differenze

L'agente o il rappresentante che si impegna **contrattualmente** a esercitare l'attività esclusivamente in favore di una sola ditta viene denominato **monomandatario** ; l'agente o il rappresentante che contrattualmente può operare con più ditte è invece denominato **plurimandatario** . E' plurimandatario anche l'agente che a seguito di accordo contrattuale può operare con più ditte mandanti, ma che di fatto presta la propria attività a favore di una sola. Con la **clausola di monomandato** la ditta preponente impedisce all'agente o al rappresentante di assumere incarichi per qualunque altra mandante, incluse quelle che trattano prodotti non in concorrenza, ciò per far sì che l'agente impieghi le proprie energie **unicamente per la promozione di quei prodotti** .

Contratto di agenzia

Non esiste una norma che imponga all'agente di commercio di esercitare l'attività con un solo preponente (monomandatario) o con più preponenti (plurimandatario): ciò è lasciato al **libero accordo tra le parti** , libere di stipulare un **contratto di agenzia** che, essendo per natura in esclusiva per ciò che concerne la zona, non necessita di specifici patti, ma costituisce un diritto e un obbligo normativo. Pertanto, l' **esclusiva** è in sostanza una limitazione della libertà d'iniziativa economica per entrambe le parti. Se invece le parti intendono stipulare un contratto in esclusiva, per ciò che concerne il " *monoincarico* ", questo deve essere conferito per **iscritto** , nel rispetto di quanto stabilito dagli Accordi Economici Collettivi e dal Codice Civile. Un problema che si presenta è quello relativo alla possibilità di qualificare come " *monomandatario* " l'agente che di fatto opera per un solo preponente, pur senza esservi tenuto in base a una clausola contrattuale. L'impegno assunto contrattualmente dall'agente "

monomandatario " ad esercitare l'attività con un solo preponente, comporterà il **divieto assoluto di intrattenere rapporti di agenzia con altre mandanti, anche se non in concorrenza** .

La distinzione tra agente monomandatario e plurimandatario è importante in quanto gli Accordi Economici Collettivi prevedono **regimi diversi** sotto svariati profili, termini di preavviso, indennità di risoluzione rapporto (Firr), indennità meritocratica e indennità per il patto di non concorrenza.

Contributi previdenziali - Enasarco

Questa distinzione ha una grande rilevanza anche da un punto di vista **previdenziale** , in quanto per l'agente monomandatario sono previsti massimali contributivi maggiori rispetto all'agente plurimandatario: attualmente € 6.673,35 contro € 4.448,90 per i plurimandatari. Risulta però evidente che se l'agente opera per più aziende (plurimandatario) ha la possibilità di incrementare il proprio montante contributivo e aumentare la misura delle prestazioni pensionistiche.

Mandato di agenzia, gli svantaggi

Spesso le aziende ricorrono alla stipula di **mandati di agenzia** , in quanto si annulla quasi totalmente l'autonomia e la libertà di organizzazione dell'agente, assoggettato a direttive, oltre a limitargli la capacità di incrementare i propri compensi. Troppo spesso questi ultimi si rivelano inferiori alle retribuzioni di un lavoratore dipendente di settimo livello del contratto Commercio, e questo al lordo degli oneri previdenziali, assistenziali e delle spese che si devono sostenere per la produzione del reddito. Inoltre, nel corso dei rapporti con i loro agenti, le aziende hanno il potere di **modificare unilateralmente la zona geografica assegnata** e di ridurre la percentuale provvigionale prevista nel contratto. E' al vaglio della Commissione per le attività produttive della Camera una proposta di legge che possa prevedere per quegli agenti monomandatari i quali non raggiungano un reddito minimo lordo pari a tre volte la retribuzione lorda di un lavoratore dipendente di settimo livello, che il loro contratto si trasformi automaticamente in plurimandatario e che sia vietata alla mandante qualsiasi modifica unilaterale al contratto di agenzia, non accettata per iscritto dall'agente.